

**DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2016 SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI E IMPUTATI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI E PER LE PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO**

**Tabella di concordanza**

<b>Direttiva</b>	<b>Legislazione Nazionale</b>	<b>Commenti conclusivi e norme di recepimento</b>
<p><i>Articolo 1</i>  <b>Oggetto</b>                      1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per:                      a) gli indagati e gli imputati in procedimenti penali, e                      b) le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (&lt;&lt;persone ricercate&gt;&gt;).                      2. La presente direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive.</p> <p><i>Articolo 2</i>  <b>Ambito di applicazione</b>                      1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:                      a) privati della libertà personale;</p>	<p>Art. 364 c.p.p. novellato                      Art. 369 bis c.p.p., in particolare comma 2, lett. e).                      Art. 386 c.p.p., in particolare comma 1, lett. a)                      Art. 63 c.p.p.                      Art. 109 d.P.R. n. 115/2002                      d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184.</p> <p>Art. 24, comma terzo, della Costituzione                      Art. 74 d.P.R. n. 115/2002</p>	<p>La norma, delineando l'oggetto della direttiva, non richiede specifico recepimento.</p> <p>La norma, delineando l'ambito di applicazione della stessa direttiva, non richiede disposizioni specifiche di recepimento.                      Peraltro, come posto in luce nella relazione illustrativa, del tutto coerenti con quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva devono ritenersi le disposizioni secondo cui sin dalle prime fasi del</p>

<p>b) tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, ovvero</p> <p>c) tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:</p> <p>i) ricognizioni di persone;</p> <p>ii) confronti;</p> <p>iii) ricostruzioni della scena di un crimine.</p> <p>2. La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE.</p> <p>3. La presente direttiva si applica altresì, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alle persone che non erano inizialmente indagate o imputate, ma che ne assumono la qualità nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.</p> <p>4. Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:</p> <p>a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; ovvero</p> <p>b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione, la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.</p>		<p>procedimento, dunque anche in fase di arresto o fermo da parte della P.G. (v. art. 386 c.p.p. circa i doveri della polizia giudiziaria in tali casi), viene garantito (v. art. 109 d.P.R. 115/2002) che gli indagati possano presentare istanza di ammissione al patrocinio legale o che, dal primo atto in cui interviene il difensore, l'interessato possa fare riserva di presentare istanza di patrocinio, con efficacia retroattiva – al momento cioè della presentazione o della riserva di presentazione – del provvedimento di ammissione adottato dal giudice che procede.</p> <p>In relazione, poi, all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, anche con riferimento ad ogni atto investigativo e/o di raccolta di prove in ordine al quale sia prevista la presenza del difensore (cfr. art. 369-bis c.p.p.), può essere richiesta l'ammissione al patrocinio.</p> <p>Quanto all'ulteriore aspetto, previsto all'art. 2, paragrafo 3, attinente la posizione del soggetto inizialmente sentito come persona informata sui fatti o come testimone che nel corso delle indagini o dell'esame assuma la qualità di indagato, occorre fare riferimento all'art. 63 c.p.p., che, oltre a prevedere l'interruzione dell'esame ogni qualvolta le dichiarazioni rese abbiano un carattere autoaccusatorio, garantisce, attraverso l'avviso della facoltà di nomina di un difensore di fiducia, o con la nomina di uno d'ufficio, di attivare il meccanismo previsto dall'art. 369-bis c.p.p. nella parte in cui prevede che all'indagato devono essere comunicate le condizioni previste per avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.</p> <p>In proposito, peraltro, occorre sottolineare che è stata già implementata nel nostro sistema, nei</p>
---	--	--

<p>In ogni caso, la presente direttiva si applica quando è adottata una decisione in merito alla detenzione e, durante la detenzione, in qualsiasi fase del procedimento sino alla conclusione del procedimento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i> <b>Definizione</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per &lt;&lt;patrocinio a spese dello Stato” il finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.</p>		<p>limiti in cui era necessario, la precedente direttiva 2013/48/UE, giusta il d.lgs. n. 184 del 2016 (cfr. in particolare artt. 3, 3 e 4 di quest’ultimo).</p> <p>Infine, con riferimento alla problematica delle “<i>minor offences</i>” di cui all’art. 2, paragrafo 4, della direttiva, nel nostro ordinamento non è prevista alcuna esclusione di tutela, atteso che la normativa italiana prevede il patrocinio legale in relazione alla commissione di qualsiasi reati, dunque anche per quelli “bagatellari”.</p> <p>Non esistono norme interne di natura definitoria esattamente corrispondenti a quella di cui all’art. 3 della direttiva. Tuttavia, anzitutto dall’art. 24, comma terzo, Cost. e poi dall’art. 74 d.P.R. n. 115/2002, che apre la Parte III del testo unico che reca le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (ossia, la Parte di quel testo specificamente dedicata al “Patrocinio a spese dello Stato”), si desume chiaramente l’esistenza nel nostro ordinamento di un istituto denominato come quello definito in sede unionale e regolato come ivi richiesto, e, cioè, volto ad assicurare in primo luogo, a spese dello Stato, l’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <b>Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali</b></p> <p>1.Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.</p>	<p>Art. 74, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 Art. 75 stesso d.P.R. Titolo Secondo della già cit. Parte III del d.P.R.</p>	<p>Dalle ampie previsioni interne richiamate nella seconda colonna si desume che il nostro sistema è assicurato il patrocinio a spese dello Stato anzitutto nei procedimenti penali, e, ai sensi dell’art. 90 d.P.R., anche in favore dello straniero e dell’apolide residente nello Stato.</p> <p>Tuttavia, l’art. 91, comma 1, lett. a), prevede l’esclusione dal beneficio “per l’indagato,</p>

<p>2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore.</p> <p>4. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:</p> <p>a) quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e</p> <p>b) durante la detenzione.</p> <p>5. Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l'interrogatorio dell'interessato da parte</p>		<p>l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.</p> <p>Come meglio spiegato nella relazione illustrativa, si ritiene che tale disposizione di “esclusione”, benché passata indenne da plurimi incidenti di costituzionalità (tutti risolti nel senso dell'inammissibilità), ma tuttora reputata di dubbia conformità alla Costituzione, se mantenuta sarebbe confliggente con la direttiva, che nell'articolo 4 come in tutte le altre sue previsioni, non prevede reati ostativi alla concessione del beneficio, o reati altrimenti da eccettuare in base alla loro natura.</p> <p>Peraltro, come sempre spiegato in relazione, si è pensato di poter introdurre nel comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R. un'aggiunta, volta ad inserirvi appunto i reati di evasione fiscale (con la stessa formulazione attualmente contenuta nella lett. a) dell'art. 91), per modo che operi in tali casi la medesima presunzione relativa (salva prova contraria) di superamento del limite reddituale previsto, valevole ora per gli altri reati ivi considerati. Si noti che l'impatto della modifica andrebbe a incidere anche sul patrocinio a spese dello Stato in campo civile.</p>
---	--	---

<p>della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).</p> <p>6. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p><b>Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo</b></p> <p>1. Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva.</p> <p>2. Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.</p> <p>3. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere subordinato a una</p>	<p>Art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002</p>	<p>La norma richiamata nella seconda colonna contiene una sorta di elenco dei procedimenti penali cui si applica la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in cui non compaiono i procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Come meglio spiegato in relazione illustrativa, benché la prassi applicativa delle nostre Corti d'appello, competenti a riguardo, non abbia ricusato l'ammissione al beneficio anche in quelle procedure, appare opportuno colmare una lacuna (forse più apparente che reale), per allinearsi alla direttiva, ed in tal senso è stato formulato il comma 2-bis da aggiungere al testo dell'art. 75.</p>

<p>valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica mutatis mutandis.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p><b>Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato</b></p> <p>1. Le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, e sulla nomina dei difensori, sono adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che l'autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.</p>	<p>Artt. 96-97 d.P.R. n. 115/2002</p> <p>Art. 109 d.P.R. n. 115/2002</p>	<p>Dalle previsioni richiamate nella seconda colonna si desume che la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio deve essere adottata nei dieci giorni successivi a quello della sua presentazione (e quindi in un termine ridotto e più che congruo) o immediatamente ove l'istanza sia presentata in udienza, a pena di nullità assoluta. Inoltre, ove i provvedimenti adottati non siano resi e letti in udienza, essi, ivi compresi quelli negativi (di rigetto o di inammissibilità), sono comunque, secondo i casi, comunicati o notificati all'interessato. Peraltro, gli effetti dell'ammissione al beneficio, ai sensi dell'art. 109 del testo unico, retroagiscono alla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi; il che fa sì che vengano neutralizzati lievi ritardi nell'emanazione del provvedimento, mentre ritardi ulteriori sono adeguatamente scoraggiati dalla sanzione della nullità in caso di superamento dei tempi previsti. Si ritiene, pertanto che l'art. 6 della direttiva non esiga specifico recepimento nel nostro ordinamento, già allineato alla norma eurounitaria.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p><b>Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione</b></p>	<p>Artt. 80-81 e 87 d.P.R. n. 115/2002</p> <p>Art. 20 L. 29 marzo 2001, n. 134</p>	<p>Si ritiene che le previsioni di cui all'art. 7 della direttiva non richiedano norme particolari di adeguamento.</p> <p>Il nostro sistema interno del patrocinio a spese dello Stato può essere ritenuto efficace e di qualità adeguata.</p>

<p>1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:</p> <p>a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e</p> <p>b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ricevano una formazione adeguata.</p> <p>3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione dei difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.</p>		<p>Tra l'altro, è previsto che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Peraltro, l'inserimento in tali elenchi è deliberato dai consigli dell'ordine degli avvocati, tenendo conto anche delle attitudini e dell'esperienza professionale specifica, distinguendo tra i vari campi, compreso quello penale.</p> <p>E' altresì disciplinato un apposito "Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato".</p> <p>Quanto, infine, alla formazione dei difensori e del personale interessato dal settore, i sistemi di formazione permanente, anche decentrata, di magistrati, avvocati e personale di cancelleria assicurano adeguatamente anche l'aggiornamento nel campo.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Mezzi di ricorso</b></p> <p>Gli Stati membri garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.</p>	<p>Art. 99 d.P.R. n. 115/2002</p>	<p>La norma del testo unico richiamata nella seconda colonna è specificamente volta a disciplinare il “Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza”. Peraltro, ordinanza che decide su tale ricorso è, a sua volta, impugnabile per cassazione per violazione di legge.</p> <p>Si ritiene, perciò, che, attraverso un doppio vaglio giurisdizionale (uno pieno e di merito e l’altro di legittimità) siano pienamente assicurati agli interessati mezzi di ricorso “effettivi”, onde non è richiesta apposita implementazione dell’art. 8 della direttiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Persone vulnerabili</b></p> <p>Gli Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.</p>	<p>Artt. 76, comma 4-quater, 93, 94, 115 e 118 d.P.R. n. 115/2002</p> <p>Art. 87 d.P.R. n. 115/2002 e 20 L. n. 134/2001.</p>	<p>Pur non esistendo un’unica disposizione finalizzata a venire incontro alle esigenze di persone vulnerabili, indagate, imputate o ricercate, le previsioni interne richiamate nella seconda colonna sono dettate: in favore dei minori stranieri non accompagnati coinvolti a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, e quindi anche in un procedimento penale; agevolano in vario modo, in particolare, in favore di detenuti o internati, la presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio; considerano i casi nei quali risulti impossibile presentare la documentazione occorrente per l’ammissione al beneficio; dettano particolari previsioni ai fini della liquidazione dei compensi ai difensori di collaboratori di giustizia e dei difensori di ufficio dei minori. Va poi ricordato il già cit. art. 90 del testo unico circa l’equiparazione dello straniero e dell’apolide</p>



		<p>residente nello Stato al cittadino italiano, ai fini del beneficio.</p> <p>Non va trascurato, infine, il già segnalato “Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87 d.P.R. n. 115/2002 e 20 L. n. 134/2001, che assicura a chiunque, e quindi anche a persone vulnerabili, tutte le informazioni necessarie per accedere al beneficio.</p> <p>Si ritiene che il complesso di queste disposizioni nazionali sia in grado di sopperire a quanto richiesto dalla direttiva in favore delle persone vulnerabili, che peraltro non sono precisamente individuate nella stessa direttiva (cfr. anche il Considerando 18 alla stessa).</p>
<p><i>Articolo 10</i></p> <p><b>Raccolta dei dati e relazioni</b></p> <p>1. Entro il 5 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti stabiliti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Entro il 5 maggio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. Nella sua relazione, la Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito dei procedimenti penali e dei</p>		<p>Si ritiene che le disposizioni non richiedano specifico recepimento.</p>

procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Clausola di non regressione</b></p> <p>Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni del diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.</p>		Si ritiene che la norma, di natura interpretativa circa la stessa direttiva, non necessiti di specifico recepimento.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Recepimento</b></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 maggio 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		Si tratta della previsione che detta il termine di recepimento della medesima direttiva.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla</p>		La previsione non necessita di recepimento.

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Destinatari</b></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		La previsione non necessita di recepimento.